

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015
344/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLE SOCIETÀ BLUE BOX VENTURES S.R.L. E
BRONZE GECKO S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione, Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 12 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 1023), le società Blue Box Ventures S.r.l. (di seguito: BBV o reclamante) e Bronze Gecko S.r.l. (di seguito: BG o reclamante) contestano a Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) l’entità del corrispettivo che il gestore ha quantificato per la cessione degli impianti di rete relativi alla connessione di un impianto fotovoltaico, identificato dal codice di rintracciabilità n. 13854;
2. con nota del 22 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 2153), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 10 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8118), l’Autorità ha convocato, su richiesta dei reclamanti, un’audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla delibera 188/2012 (di seguito: la Disciplina);
4. in data 9 aprile 2015 si è tenuta la suddetta audizione, nel corso della quale il gestore ha presentato, con un ritardo di 46 giorni rispetto al termine previsto dall’articolo 4, comma 1, della Disciplina, le proprie argomentazioni in merito al reclamo, acquisite agli atti del procedimento con protocollo n. 12105;
5. in data 23 aprile 2015 si è tenuta l’audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina, nel corso della quale il gestore ha rettificato la documentazione allegata alla sua memoria del 22 aprile 2015;
6. con nota del 23 aprile 2015 (prot. Autorità 13084), i reclamanti hanno replicato alle argomentazioni del gestore;
7. con nota del 6 giugno 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
8. con nota dell’8 luglio 2015 (prot. Autorità 20536), il gestore ha presentato, con un ritardo di 60 giorni rispetto al termine previsto dall’articolo 4, comma 1, della Disciplina, le proprie controrepliche alla nota dei reclamanti del 4 maggio 2015, ribadendo la ricostruzione fattuale e l’interpretazione giuridica della fattispecie, già esposte nella precedente memoria e nel corso dell’audizione.

QUADRO NORMATIVO

9. L’articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, recante “Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”, definisce il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore quando quest’ultimo realizza in proprio l’impianto di rete per la connessione; tale

corrispettivo è pari alla differenza tra i costi *standard* di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (di seguito: STMD) e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, Allegato A, della deliberazione 281/05.

QUADRO FATTUALE

10. In data 27 maggio 2008, la società BBV presentava, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, richiesta di connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Oria (BR);
11. in data 2 ottobre 2008, il gestore trasmetteva alla BBV la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG), identificata con il codice n. 13854. Detta STMG, nel paragrafo recante la descrizione dell'impianto di rete per la connessione, individuava la linea elettrica a cui sarebbe stato connesso l'impianto di produzione fotovoltaico, senza, tuttavia, individuare il tracciato e la lunghezza dell'impianto di connessione, né l'esatta ubicazione della cabina di consegna; l'unica indicazione presente nella STMG riguardava la realizzazione della cabina di consegna "*nelle immediate vicinanze della linea stessa*";
12. in data 24 luglio 2009, BBV inviava al gestore la richiesta di validazione del progetto di connessione, allo scopo di sottoporre lo stesso, unitamente alla ulteriore documentazione prevista, alle autorità competenti al rilascio delle suddette autorizzazioni. In tale nota, il produttore, da un lato, dichiarava che gli elaborati progettuali erano stati redatti facendo riferimento alla soluzione tecnica individuata dal gestore nella STMG; dall'altro, con riguardo alle variazioni apportate rispetto alla STMG, affermava di accettare i maggiori e/o diversi conseguenti oneri;
13. con nota dell'11 agosto 2010, ricevute le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti, il gestore elaborava e inviava a BBV la STMD;
14. successivamente BBV, dopo avere accettato la STMD, realizzava l'impianto di rete per la connessione, in conformità al progetto esecutivo approvato dal gestore;
15. a seguito del positivo collaudo dell'impianto di rete da parte del gestore e dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il medesimo gestore, in data 23 maggio 2011, richiedeva a BBV di porre in essere gli adempimenti necessari per la cessione dell'impianto di rete, tra i quali anche l'erogazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta della durata di tre anni, del valore di 11.325 euro;
16. in data 22 marzo 2012, BBV comunicava al gestore l'avvenuta voltura della pratica di connessione 15352 a favore della BG S.r.l.;
17. successivamente, il gestore comunicava al reclamante che il corrispettivo di connessione di cui all'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05 per la cessione dell'impianto di rete ammontava 11.750 euro;

18. conseguentemente, la società reclamante contestava al gestore l'entità del suddetto corrispettivo, ritenendo invece di avere diritto, ai sensi della deliberazione 281/05, ad un corrispettivo pari a 37.750 euro;
19. in data 14 novembre 2014, i reclamanti chiedevano al gestore di rideterminare l'importo dovuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di connessione relative all'impianto fotovoltaico;
20. in data 14 dicembre 2014, il gestore respingeva la richiesta dei reclamanti, i quali presentavano dunque reclamo all'Autorità, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

ARGOMENTAZIONI DEI RECLAMANTI

21. I reclamanti ritengono che il corrispettivo determinato dal gestore per la cessione dell'impianto di rete non sia conforme alla delibera dell'Autorità 281/05;
22. i reclamanti rilevano, inoltre, come la STMG trasmessa dal gestore avesse un contenuto del tutto generico, limitandosi ad indicare l'area su cui realizzare l'intervento, senza però individuare una precisa soluzione di connessione;
23. secondo i reclamanti, la genericità della STMG avrebbe di fatto precluso al produttore di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, di chiedere la ricomprensione dell'impianto di utenza per la connessione all'interno dell'impianto di rete per la connessione;
24. i reclamanti, poi, rilevano come solo con la STMD, il gestore abbia individuato il punto di consegna, che comportava la realizzazione di un elettrodotto di circa 350 m;
25. peraltro, il progetto indicato dal gestore nella STMD è stato preso come riferimento da BBV per la predisposizione del progetto esecutivo, approvato dal medesimo gestore senza riserve;
26. i reclamanti, in aggiunta, evidenziano che il gestore non avrebbe rispettato la disposizione di cui all'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, dove è previsto che il corrispettivo dovuto dal gestore al produttore sia calcolato facendo riferimento ai costi *standard* di realizzazione delle infrastrutture di rete così come riportate nella STMD;
27. i reclamanti rilevano altresì che il gestore, con la lettera di richiesta di cessione degli impianti di rete, ha quantificato in 11.325 euro l'ammontare della garanzia fideiussoria corrispondente al 30% del valore reale delle opere realizzate;
28. pertanto, i reclamanti ritengono di avere diritto ad un rimborso pari a 37.750 euro, calcolato come il valore, il cui 30% è pari all'ammontare della garanzia fideiussoria richiesta dal gestore e richiedono, quindi, all'Autorità:
 - a) di indicare il criterio per la determinazione dei costi di connessione spettanti, verificando la congruità dell'importo calcolato dal gestore;
 - b) in via subordinata, di indicare se il costo sostenuto per la costituzione delle servitù di elettrodotto funzionali alla connessione possa essere oggetto di rimborso da parte del gestore.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

29. Il gestore afferma che nella STMG non è di norma riportata la valorizzazione esatta dell'impianto di rete, in quanto l'individuazione dell'ubicazione della cabina di consegna è rimessa alla libera scelta del produttore, al fine di consentirgli la più ampia discrezionalità nell'individuazione e nella acquisizione dell'area dove realizzare la cabina di consegna, evitando, ove possibile, lunghe procedure espropriative;
30. il gestore, inoltre, sostiene che, nella specie, l'indicazione riportata nella STMG riguardo al posizionamento della cabina di consegna ("*nelle immediate vicinanze della linea stessa*") corrisponda ad una lunghezza dell'elettrodotto da realizzare di 50 metri e che il corrispettivo da corrispondere al produttore, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, sia stato calcolato sulla base di tale lunghezza;
31. a sostegno della correttezza del proprio operato, il gestore afferma altresì che i reclamanti avrebbero richiesto di modificare la soluzione di connessione riportata nella STMG e che il progetto presentato da BBV al gestore per la sua validazione, sarebbe, in realtà, stato diverso da quello riportato nella STMG;
32. il gestore, inoltre, evidenzia che, nella nota del 24 luglio 2009, BBV aveva dichiarato di farsi carico dei maggiori e/o diversi oneri derivanti dalle variazioni apportate alla STMG;
33. secondo il gestore, quindi, la differenza tra i costi di costruzione dell'elettrodotto effettivamente realizzato e l'ipotetico elettrodotto lungo 50 m., a detta del gestore indicato nella STMG, – pari a circa 26.000 euro – dovrebbero essere posti a carico del produttore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05;
34. il gestore rileva anche come il produttore non abbia chiesto di comprendere l'impianto di utenza per la connessione nell'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05;
35. infine, in relazione alla richiesta di BBV di ottenere il rimborso delle somme sostenute per la costituzione delle servitù di elettrodotto relative all'impianto di rete per la connessione, il gestore ritiene che, avendo il produttore richiesto di gestire a propria cura e spese l'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete, tali costi debbano rimanere a suo carico;
36. nella nota dell'8 luglio 2015, senza nulla aggiungere a quanto già rappresentato nel corso dell'istruttoria, il gestore ribadiva le proprie posizioni.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

37. Ai fini della decisione del presente reclamo, occorre richiamare, preliminarmente, alcune delle definizioni riportate all'articolo 1, comma 1, Allegato A, della deliberazione 281/05, laddove, per *impianto di rete per la connessione* si intende la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, mentre, con l'espressione

impianto di utenza per la connessione, si fa riferimento alla porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione.

38. Ai sensi della deliberazione 281/05, quindi, una soluzione tecnica di connessione può essere suddivisa in due tratti: *i)* il primo, dall'impianto di produzione alla cabina di consegna, fa parte dell'impianto del produttore (impianto di utenza); *ii)* il secondo, dalla cabina di consegna alla rete elettrica esistente, anche se realizzato dal produttore, diventa invece parte della rete elettrica del gestore (impianto di rete). La cabina di consegna, pertanto, costituisce il punto di confine tra le due porzioni di impianto e qui vengono posizionati anche i misuratori dell'energia elettrica immessa in rete.
39. L'art. 4, comma 3, Allegato A, della deliberazione 281/05 consente al produttore di progettare e realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, nel rispetto degli *standard* tecnici e delle specifiche di progetto essenziali definite dal gestore di rete. In tal caso il gestore di rete deve comunque elaborare la STMD, che, successivamente, dovrà essere assunta dal produttore quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
40. una volta realizzato l'impianto di rete, a fronte della documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dell'impianto stesso, il produttore cede l'impianto di rete al gestore, il quale remunera il produttore con un corrispettivo, definito amministrativamente dall'Autorità, allineato al valore *standard* delle opere di connessione indicate nella STMD;
41. l'impianto di rete per la connessione così realizzato e ceduto entra a fare parte, a tutti gli effetti, della rete elettrica del gestore, e quest'ultimo, pertanto, lo può utilizzare anche per connettere altre utenze.
42. Ciò premesso, si evidenzia che la STMG identificata con il codice n. 13854, elaborata e inviata dal gestore in data 2 ottobre 2008, fornisce solo un'indicazione di massima del posizionamento della cabina di consegna (“[...] *da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea..*”). E anche la planimetria allegata alla STMG individua l'area di ubicazione dell'impianto di produzione e la linea elettrica esistente senza indicare il tracciato del collegamento tra impianti e rete, né, tantomeno, il posizionamento della cabina di consegna;
43. la STMG, pertanto, non fornisce alcuna informazione utile in merito alle opere da realizzare, ed in particolare, non riportando la posizione della cabina di consegna, non consente di distinguere “l'impianto di utenza” dall’“impianto di rete”, né di conoscere la lunghezza della linea da realizzare. In assenza delle suddette informazioni, non risulta quindi possibile calcolare il valore *standard* dell'impianto di rete descritto nella STMG;
44. peraltro, la presunta lunghezza dei raccordi di 50 metri dell'impianto di rete che il gestore indica nella propria memoria difensiva non è riportata nella STMG, né in altri documenti disponibili e non è mai stata comunicata ai reclamanti nel corso dell'*iter* di connessione. È evidente, dunque, come tale dato non possa essere utilizzato ai fini dei calcoli effettuati dal gestore.

45. Tutto ciò considerato, è opportuno ricordare, altresì, che l'*iter* di connessione regolato dalla deliberazione 281/05 prevede una serie di fasi sequenziali in cui la soluzione di connessione viene descritta con dettaglio sempre maggiore e, in particolare:
- c) in seguito all'accettazione della STMG, nel caso in cui il produttore provveda agli adempimenti relativi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete, il gestore convalida il progetto da presentare alle amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
 - d) in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore è tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), che rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e le realizzazioni degli impianti (articolo 8, comma 7, Allegato A, della deliberazione 281/05);
 - e) dopo la realizzazione delle opere di rete e prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, il gestore effettua il collaudo dell'impianto di rete per la connessione.
46. Tanto premesso, non risulta che il gestore abbia mai contestato al produttore, in nessuna delle suddette fasi, che i progetti e le modalità realizzative delle opere di rete non fossero conformi alla STMG;
47. peraltro, la coerenza tra la STMG e la STMD è confermata anche dal paragrafo 1 della stessa STMD dell'11 agosto 2010, in cui il gestore, nell'individuare l'impianto di rete per la connessione scrive: "*Come stabilito nella soluzione tecnica minima generale..*".
48. In definitiva, le argomentazioni addotte dal gestore a giustificazione del proprio operato appaiono contraddittorie. Infatti, da un lato il gestore sostiene che l'indeterminatezza della STMG avrebbe agevolato il produttore, consentendogli un'ampia discrezionalità nella individuazione della soluzione di connessione (in particolare nell'ubicazione della cabina di consegna); dall'altro, però, lo stesso gestore contesta, anni dopo il positivo collaudo degli impianti, quanto realizzato dal produttore perché – in assenza di indicazioni precise del gestore – quest'ultimo ha scelto la migliore ubicazione della cabina di consegna;
49. inoltre, con riferimento alla dichiarazione con cui il reclamante, secondo il gestore, si sarebbe assunto i maggiori oneri derivanti dalle variazioni apportate alla soluzione proposta dal gestore nella STMG, alla luce, sia della già rilevata indeterminatezza della STMG, sia in considerazione della coerenza tra STMG e STMD, non risulta determinabile in concreto alcuna modifica del progetto che possa essere oggettivamente associata ad un maggior onere a carico dei reclamanti.
50. In sostanza, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento appare, piuttosto, che l'evoluzione del progetto dell'impianto di rete abbia seguito il regolare *iter* delineato dai provvedimenti dell'Autorità;
51. pertanto, non sussiste alcuna motivazione che giustifichi il calcolo del corrispettivo dovuto dal gestore ai reclamanti in maniera difforme dalla

deliberazione 281/05. Infatti, l'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, prevede che il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, debba essere calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella STMD.

52. Le ulteriori argomentazioni esposte dal gestore in relazione alla condotta dei reclamanti finalizzata ad accelerare l'*iter* di connessione, ad esempio non richiedendo di comprendere l'impianto di utenza per la connessione nell'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05, risultano inconferenti rispetto all'oggetto del reclamo *de quo* e non evidenziano alcuna irregolarità nella gestione della pratica di connessione.
53. In conclusione, rilevata l'assenza di irregolarità nell'*iter* di connessione identificato con il codice n. 13854, non appare giustificata la mancata applicazione, da parte del gestore, dell'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05 nella determinazione del corrispettivo per la cessione degli impianti rete. In particolare, non risulta conforme al suddetto articolo la pretesa del gestore di ridurre del 70% il corrispettivo da esso dovuto al produttore.
54. Infine, per quanto riguarda la domanda presentata in via subordinata dai reclamanti in relazione al costo sostenuto per la costituzione delle servitù di elettrodotto, essa non viene esaminata in quanto assorbita per via dell'accoglimento della domanda principale

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalle società Blue Box Ventures S.r.l. e Bronze Gecko S.r.l., accertando la violazione dell'articolo 13, comma 5, Allegato A, della deliberazione 281/05;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.A. di determinare e riconoscere alla Bronze Gecko S.r.l., con riferimento alla pratica di connessione n. 13854, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni